



COMUNE di ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/12/2022

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Disposizioni generali

Art. 3 – Funzioni

Art. 4 – Richiesta della celebrazione

Art. 5 – Prescrizioni per la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

Art. 6 – La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

Art. 7 - Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

Art. 8 – Matrimonio civile e Unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 9 – Particolari modalità di retribuzione dell'Ufficiale di Stato civile

Art. 10 – Luogo di celebrazione

Art. 11 – Utilizzo dei locali

Art. 12 – Orari e Tariffe

Art. 13 – Calendario

Art. 14 – Organizzazione del servizio

Art. 15 – Norme di rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

Art.1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili sul territorio del Comune di Ardea, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Art. 2
Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o da soggetti appositamente delegati dallo stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia scegliendo tra:
 - Assessori e Consiglieri del Comune di Ardea;
 - Il Segretario Comunale;
 - Ufficiali di Stato Civile e di anagrafe dipendenti a tempo indeterminato;
 - cittadini delegati dal Sindaco che siano in possesso dei diritti politici.

Art. 3
Funzioni

1. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio civile e l'unione civile, deve:
 - indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 396/2000;
 - dare chiara lettura degli articoli del codice civile che regolano il matrimonio civile e l'unione civile;
 - tenere degno comportamento e decorosa presenza per l'occasione.
2. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
3. E' richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.
4. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile, se non per una causa ammessa dalla legge. In caso di rifiuto viene rilasciato un certificato con l'indicazione dei motivi.
5. Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale competente.

Art. 4
Richiesta della celebrazione

1. I nubendi e le parti presentano l'istanza all'Ufficiale di Stato civile, utilizzando la modulistica adottata dall'amministrazione e disponibile sul sito internet del Comune, sotto la voce "Modulistica".
2. La precedenza nell'attribuzione della sala è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione, desumibili dalla registrazione di protocollo.
3. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga presso i siti ed i locali autorizzati dal Comune, i nubendi e le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla

celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato civile del Comune, con anticipo, di regola, di almeno 60 giorni.

4. La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile deve essere preceduta dagli adempimenti di legge.

5. La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni delle unioni civili nel corso della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata dall'Ufficio di Stato civile in base alle esigenze di servizio.

Art. 5

Prescrizioni per la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. I nubendi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello Stato civile, almeno sette (7) giorni prima della cerimonia:

- a) i nominativi e le generalità dei testimoni,
- b) la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni),
- c) la ricevuta del pagamento della partecipazione alle spese, ove prevista.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti "a" - "b" - "c" comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile.

2. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro comune, i nubendi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. La celebrazione potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio, o l'unione civile, celebrati su delega di altro comune gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno 10 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
 - b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.
 - e) Conferma dell'uso dei locali scelti per la cerimonia e ricevuta del versamento, in caso di partecipazione alle spese.
3. La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati comporta l'annullamento della celebrazione.

Art. 6

La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Il matrimonio civile, nonché l'unione civile, sono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

2. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla "pubblicazione di matrimonio" presso i comuni di residenza degli sposi, a cura dell'ufficiale dello stato civile. L'atto di pubblicazione viene pubblicato nell'albo pretorio on line per 8 giorni, più tre, per le eventuali opposizioni. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione;

3. Nel giorno di celebrazione concordato, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti, la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza afferma che sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia immediatamente dopo la celebrazione.

4. Nel caso di celebrazione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 commi 2 e 3, "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di

stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile”.

Art. 7

Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio, ovvero dell'unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi o di coloro che vogliono contrarre l'unione civile e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio o all'unione ai sensi degli articoli 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano, nonché dell'art. 1, commi 4 e 5, della Legge 20 maggio 2016, n. 76. La data della celebrazione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. Gli interessati dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati almeno 1 giorno lavorativo prima della data del matrimonio o dell'unione civile: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno produrre:
 - a) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
 - b) indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 8

Matrimonio civile e Unione civile con l'ausilio di un interprete

1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. Il traduttore dovrà presentarsi all'ufficio di stato civile, al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione; lo stesso è obbligato ad intervenire in occasione della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto di matrimonio, o di registrazione dell'unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà (articoli 13 e 66 del d.P.R. n. 396/2000).
2. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 5, è, altresì, prevista nel caso in cui uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.
3. Qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni ovvero della richiesta di celebrazione dell'unione civile, gli interessati dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 9

Particolari modalità di retribuzione dell'Ufficiale di Stato civile

1. Per le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili nei siti e locali concessi in comodato d'uso gratuito al Comune, l'Ufficiale di Stato civile percepisce un compenso fissato nell'ambito di un progetto di produttività, approvato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10
Luogo di celebrazione

1. La "Casa Comunale", ai fini dell'art. 106 del codice civile, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili in via ordinaria sono:
 - l'aula consiliare;
 - l'ufficio di stato civile.
3. Nel Comune di Ardea i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati anche in luoghi esterni alla casa comunale, anche di proprietà pubblica non comunale o privata, individuati sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, costituenti uffici separati, in quanto rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente, con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle predette celebrazioni.
4. L'individuazione delle sedi, di cui al comma 3, e per le finalità di cui al presente articolo, dovrà essere preceduta dalla pubblicazione annuale di idoneo avviso di manifestazione di interesse, da parte di soggetti interessati alla concessione in comodato d'uso gratuito alla Amministrazione comunale, per la durata di anni 3 (tre), di apposita area o di idonei locali da destinarsi a distinto ufficio di Stato civile, per la sola celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili.
5. La Giunta comunale, con successive delibere da trasmettere al Prefetto, approverà le sedi, pubbliche o private, da destinare alle predette funzioni.

Art. 11
Utilizzo dei locali

1. Il Comune di Ardea cura il luogo della cerimonia e ne assicura la disponibilità per il tempo necessario al rito.
2. I nubendi/parti possono, a proprie cura e spese, arricchire la sala con addobbi sobri, che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente rimossi. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale di sorveglianza su disposizione del celebrante.
3. La sala e/o gli spazi utilizzati devono essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
5. All'interno delle sedi comunali non è ammesso lo spargimento di riso, confetti, petali o altro materiale che alteri il decoro e la sicurezza del luogo.
6. All'interno delle sedi comunali, oltre ai nubendi o alle parti e ai testimoni, sarà consentito l'accesso ad un numero di persone variabile in base alla capienza della sala scelta.
7. Ai nubendi/parti e loro ospiti non è consentito permanere nella sala di celebrazione del rito nuziale e nei locali attigui, oltre il tempo ordinario indicato dall'Ufficiale di Stato civile.
8. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
9. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà applicata a carico dei nubendi/parti, quali diretti titolari dell'utilizzo della sede comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 12 Orari e Tariffe

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà la celebrazione previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del d.P.R. n.396/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.
2. Il matrimonio e l'unione civile sono soggetti al pagamento di un contributo, che varia a seconda della residenza o meno nel Comune di Ardea di almeno uno dei nubendi/parti, nonché in base al giorno e orario scelto per la celebrazione.
3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - il costo dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili.
4. Il pagamento del contributo, se dovuto, dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della data fissata, affinché la prenotazione del sito/sede diventi effettivo/a.
5. Qualora, una volta divenuta effettiva la prenotazione, la celebrazione del matrimonio/unione civile non potesse avvenire nel luogo e nella data prescelta per causa imputabile all'amministrazione, si procederà alla restituzione della somma eventualmente versata. Nessun rimborso sarà dovuto ai nubendi/parti qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile agli stessi, anche per cause di forza maggiore e, comunque, qualora la mancata celebrazione non sia imputabile all'amministrazione.
6. Le tariffe dovute al Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili saranno adottate con provvedimento della Giunta comunale.
7. Il costo di utilizzo, quello del servizio e l'ulteriore costo determinato per il rito delegato vengono determinati con cadenza annuale. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Ardea.
8. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per i quali è prevista la compartecipazione alle spese, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo versamento presso la Tesoreria comunale, indicando nella causale la data e le generalità degli interessati.
9. Il suddetto corrispettivo, avente natura di rimborso delle spese sostenute dal Comune, considera :
 - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
 - il costo dei servizi offerti per la celebrazione
 - l'orario di servizio del personale addetto
 - la residenza degli interessati.

Art. 12 Calendario

1. Non sono di norma celebrati matrimoni e unioni civili nei seguenti giorni, salvo espressa autorizzazione del Sindaco:
 - 1° Gennaio (Capodanno)
 - 6 Gennaio (Epifania)
 - Domenica di Pasqua
 - Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale)
 - 1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro)
 - 2 Giugno (Festa della Repubblica)
 - 29 Giugno (Festa del Santo Patrono)

15 Agosto (Assunzione Maria Vergine)
1° Novembre (Ognissanti)
8 Dicembre (Immacolata Concezione)
25, 26 Dicembre (Natale e Santo Stefano)
31 Dicembre

2. Per comprodate esigenze straordinarie, in deroga al calendario ufficiale, in accordo con l'ufficiale dello Stato civile celebrante e previa autorizzazione del Sindaco, si può procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile in giorni ed orari diversi da quelli indicati al punto precedente.

Art. 13
Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale deputato all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile registra le date e gli orari delle celebrazioni e ne dà conferma al personale addetto all'allestimento delle sale nonché ai soggetti preposti alla celebrazione.
3. I dipendenti assegnati all'Ufficio di Stato Civile assicurano, ove necessario ed a rotazione, la presenza e lo svolgimento delle funzioni connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, coadiuvando l'Ufficiale di Stato Civile celebrante.

Art. 14
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
In particolare:
Codice Civile
- d.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 15
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente provvedimento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.